

Accordo

I'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Matematica e Fisica

e

I'Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali

Il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi Roma Tre, con sede legale sita in Roma - Via della Vasca Navale n. 84, cap. 00146, (CF-Partita IVA 04400441004) nella persona del Direttore, Prof. Roberto Raimondi, nato a Roma il 16/7/1963, domiciliato per la carica presso il Dipartimento;

e

l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (denominate INAF-IAPS) con sede in ROMA Via Fosso del Cavaliere 100, cap 00133, (CF 97220210583) nella persona del Direttore, Dottore Marco Feroci nato a Roma, il 02.12.1967, domiciliato per la carica presso l'Istituto

PREMESSO

- che è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito **INAF**) ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel capo dell'Astrofisica o dell'Astronomia;
- che le attività dell'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito **Università**) nel campo dell'Astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Matematica e Fisica (nel seguito **Dipartimento**);
- che l'INAF considera di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, favorire lo svolgimento di attività didattica nel campo dell'Astronomia ed in particolare quella relativa agli insegnamenti universitari connessi con l'attività dell'INAF a livello dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Fisica, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole dirette a fini speciali, dei Corsi di Perfezionamento e dei Dottorati di Ricerca;
- che tra il Dipartimento e l'INAF- Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (nel seguito INAF-IAPS) esiste una lunga e feconda tradizione di collaborazione e che è riconosciuta, da parte dell'Università e dell'INAF, l'opportunità che tale collaborazione sia mantenuta e rafforzata al fine di assicurare alle attività delle parti il contributo delle reciproche competenze;
- che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le **"Amministrazioni Pubbliche"** possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che con la Delibera numero 102/2018 del 20 novembre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha approvato il **"Documento"** con il quale, congiuntamente, sia il Direttore Generale che il Direttore Scientifico hanno definito, relativamente alle **"Strutture di Ricerca"**, criteri, modalità e procedure per la approvazione e la sottoscrizione di **"convenzioni"**, **"accordi quadro"** e altri atti analoghi e/o similari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **"protocolli di intesa"** e **"accordi di collaborazione"**;
- che al punto **B)** comma **a)** del **"Documento"** innanzi richiamato con il quale i Direttori delle **"Strutture di Ricerca"** possono con propria determina autorizzare la stipula e successivamente procedere alla sottoscrizione di **"atti convenzionali"** di qualsiasi natura e contenuto, che abbiano rilevanza locale, e che non comportano oneri economici e/o finanziari di alcun tipo;

TUTTO CIÓ PREMESSO

le parti, ciascuna nella sua veste e qualità, stipulano quanto appresso:

Articolo 1 (Personale INAF e Universitario coinvolto)

In particolare:

- 1.1. Sia l'Università che l'INAF-IAPS prendono atto che per i programmi di ricerca e di didattica in collaborazione utilizzano personale proprio, autorizzato ad operare presso la sede dell'altra istituzione.
- 1.2. Con il presente accordo, è considerato associato al Dipartimento di Matematica e Fisica il personale INAF inserito in programmi di ricerca svolti in collaborazione con il personale del Dipartimento, per la durata dei programmi stessi, nonché i titolari di incarichi di insegnamento e/o di didattica integrativa per l'annualità cui fa riferimento l'incarico, mentre l'associazione all'INAF del personale del Dipartimento di Matematica e Fisica avviene secondo quanto stabilito dai vigenti regolamenti. In caso di variazioni dei regolamenti INAF, il Dipartimento si riserva di riconsiderare i termini dell'accordo.
- 1.3. Ciascuna istituzione prevede l'accesso del personale associato secondo i propri regolamenti.
- 1.4. Indipendentemente dall'istituzione di appartenenza il personale si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'istituzione ospitante.
- 1.5. L'INAF-IAPS e l'Università- Dipartimento, se necessario, concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando personale tecnico amministrativo previo accordo del Direttori. Indipendentemente dall'Ente di appartenenza, il personale si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante.
- 1.6. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.
- 1.7. Per quanto riguarda gli studenti, i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca, i borsisti dell'Università Roma Tre, i locali dell'INAF-IAPS cui essi potranno accedere e le modalità di accesso saranno regolati da apposito accordo da redigersi a cura del Direttore dell'INAF-IAPS, e del Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica.

Articolo 2 (Collaborazione scientifica)

Potranno essere costituiti dei gruppi di ricerca INAF-IAPS - Dipartimento a tempo definito (di seguito indicati come GdR). I GdR sono costituiti per l'esecuzione di ricerche specifiche, anche pluriennali, di interesse reciproco, nel rispetto dei principi di autonomia delle due istituzioni.

Fanno parte del GdR i professori, i ricercatori e i tecnici del Dipartimento e i ricercatori e i tecnici dell'INAF-IAPS specificatamente coinvolti nel programma di ricerca per cui il GdR è stato costituito. I componenti del GdR propongono un Responsabile del Progetto, che viene nominato congiuntamente da INAF-IAPS e dal Dipartimento.

Articolo 3 (Attività-didattica)

L'Università-Dipartimento si potrà avvalere della collaborazione didattica del personale INAF-IAPS di adeguata qualificazione, sia in ambito di Dottorato di Ricerca che di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale su temi pertinenti agli argomenti scientifici di interesse dell'INAF-IAPS.

A tal fine, al personale INAF-IAPS potranno essere assegnati, anche a titolo gratuito, corsi di insegnamento e/o di didattica integrativa compatibilmente con le norme regolamentari dell'Università Roma Tre. Nel contempo, l'INAF-IAPS si impegna a consentire al proprio personale di ricoprire gli incarichi didattici, fatte salve le necessità di funzionamento dell'INAF-IAPS.

Il Dipartimento può consentire, in accordo con i rispettivi regolamenti vigenti, al personale dell'INAF-IAPS di:

- ricoprire il ruolo di relatore di dissertazioni di Laurea, di tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato di Ricerca;
- far parte delle commissioni per gli esami di profitto;
- far parte delle commissioni per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca;
- far parte delle commissioni di valutazione finale, ai fini del conseguimento dei titoli di Laurea Magistrale e di Dottore di Ricerca, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative.

L'INAF-IAPS può concorrere al Corso di Dottorato di Ricerca contribuendo al finanziamento o cofinanziamento di una o più borse triennali di Dottorato finalizzate a progetti specifici di comune interesse.

Per lo svolgimento delle tesi potranno essere utilizzati mezzi e apparecchiature messi a disposizione dall'INAF-IAPS, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità dell'Ente.

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, si potrà prevedere anche:

- a) la partecipazione del personale INAF-IAPS ai Collegi di Dottorato, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative e previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università Roma Tre;
- b) lo svolgimento, presso le Strutture di ricerca dell'INAF, di stage formativi e di attività di ricerca.

Articolo 4

(Orientamento formativo e formazione scientifica permanente)

Potranno essere attivate collaborazioni tra il Dipartimento di Matematica e Fisica e l'INAF-IAPS ai fini delle attività di orientamento formativo, in ingresso, in itinere ed in uscita, rivolte agli studenti; delle attività relative alla formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti; nonché ai fini di iniziative rivolte all'educazione permanente ed alla comunicazione della scienza nella società.

Articolo 5

(Assicurazioni)

L'INAF-IAPS e l'Università Roma Tre garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni di ciascuna istituzione nei confronti dei propri dipendenti, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

Articolo 6

(Uso dei locali e dei beni)

L'INAF-IAPS e il Dipartimento possono ospitare il personale associato dell'altra istituzione di cui all'art. 1 del presente accordo negli spazi previsti per gli ospiti scientifici, sulla base della disponibilità di tali spazi al momento della richiesta. Ciascuna istituzione consente al personale associato dell'altra istituzione l'uso delle attrezzature, incluse la biblioteca e dei servizi tecnici, inclusi gli accessi telematici previsti dagli stessi.

Le modalità di utilizzo di cui al comma precedente verranno regolate da appositi accordi da stipularsi tra le parti, ove occorra.

Articolo 7

(Regime dei risultati della collaborazione scientifica)

I risultati delle attività di ricerca comune - fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi - resteranno di proprietà comune delle parti in ugual misura o in misura proporzionale alle attività operate da ciascuno. L'eventuale brevetto dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 9

(Pubblicazioni)

L'INAF-IAPS e il Dipartimento si impegnano a menzionare reciprocamente l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro del presente Accordo.

Articolo 10
(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti. L'accordo potrà essere rinnovato con il consenso di entrambe le parti, per la stessa durata ovvero per un periodo inferiore. Tale consenso dovrà essere manifestato non oltre tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11
(Modifiche)

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativo mediante stipula di un atto aggiuntivo, previamente approvato con provvedimento dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.

Articolo 12
(Recesso)

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13
(Controverse)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalla interpretazione ed attuazione del presente Accordo mediante l'intervento dei rispettivi vertici. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, per qualsiasi controversia Il Foro competente sarà quello di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Articolo 14
(Oneri Fiscali)

Il presente atto è redatto in duplice copia.

L'imposta di bollo del presente Accordo, il cui costo è a carico di entrambi le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale:

dall'INAF tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate – “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/72, autorizzazione n. 37422 rilasciata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio.

dall'Università degli Studi Roma Tre tramite l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) del 24/02/1999

La registrazione dell'Accordo sarà a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Il Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali
Istituto Nazionale di Astrofisica
Dottore Marco Feroci

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica
Università degli Studi Roma Tre
Prof. Roberto Raimondi

